

**MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO****Annullamento e concessione di ricompensa al valor militare**

*Decreto Presidenziale 26 marzo 1958  
registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958  
registro n° 41 Esercito, foglio n° 184*

MAGI Adriano, da Genova, classe 1917, tenente artiglieria complemento, reggimento artiglieria a cavallo 1° gruppo — La concessione della medaglia di bronzo al valor militare effettuata in favore di Magi Adriano con decreto Presidenziale 29 novembre 1954, è annullata e da considerarsi come non avvenuta.

E' conferita al predetto MAGI la medaglia d'argento al valor militare con la seguente motivazione — Sottocomandante di batteria, nelle operazioni sul fronte Julio ed in Croazia, era di costante esempio per indomito coraggio, perizia ed elevato senso del dovere. Successivamente, sul fronte russo in sanguinosi combattimenti si distingueva per audacia e non curanza del pericolo. Arrestata la colonna, di cui la sua batteria faceva parte, in un passaggio obbligato, prendeva rapido e deciso, posizione coi suoi pezzi a distanza ravvicinata e sotto intensa reazione nemica, che falciava i suoi uomini, con magnifico slancio e ardimento annientava il reparto avversario posto a difesa del passaggio, così che i fanti poterono raggiungere senza difficoltà l'obiettivo. — Fronte Julio-Croazia, Fronte russo, aprile-dicembre 1941.

(5075)

**Annullamento di decreto di perdita di ricompense al valor militare**

*Decreto Presidenziale 23 maggio 1958  
registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1958  
registro n° 39 Esercito, foglio n° 303*

RAFFO Gaspare, classe 1892, distretto di Genova, colonnello. — Il decreto Presidenziale 12 maggio 1953, con il quale l'ufficiale incorreva nella perdita delle decorazioni al valor militare è annullato e da considerarsi come non avvenuto.

(5076)

**Revoca di decreto di perdita di ricompense al valor militare**

*Decreto Presidenziale 23 maggio 1958  
registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1958  
registro n° 43 Esercito, foglio n° 52*

SABATINI Angelo, classe 1914, distretto Forlì, sottotenente — Il decreto Presidenziale 12 maggio 1953, nella parte riguardante la perdita delle decorazioni al valor militare disposta nei confronti dell'ufficiale, è revocato e da considerarsi come non avvenuto.

(5077)

**LEGGI E DECRETI**

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1958  
Importazione di burro dall'estero.

**IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO  
DI CONCERTO CON**

il Ministro per gli affari esteri, il Ministro per le finanze, il Ministro per il tesoro, il Ministro per la grazia e giustizia, il Ministro per l'agricoltura e foreste, il Ministro per l'industria ed il commercio.

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 22 novembre 1926, convertito con legge 7 luglio 1927, n. 1495;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1946;

Visto l'art. 2, primo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 6 giugno 1956, convertito, con modificazione, con legge 25 luglio 1956, n. 786,

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 7 giugno 1956;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 dell'8 ottobre 1951;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 22 marzo 1958;

Vista la circolare Ministeriale n. 225565 del 31 ottobre 1951;

Ritenuta l'opportunità di consentire per il trimestre 1° ottobre-31 dicembre 1958 l'importazione dall'estero di burro fresco o salato, anche fuso (voce doganale 30) entro determinati limiti in rapporto alla situazione del mercato internazionale e nazionale del settore;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita per il trimestre ottobre-dicembre 1958 l'importazione dall'estero di burro fresco o salato, anche fuso (voce doganale 30) per q.li 24.000 (ventiquattromila).

La ripartizione di detto quantitativo tra i vari paesi di provenienza verrà fatta dal Ministero del commercio con l'estero sulla base della media dei quantitativi di burro che risultano importati in Italia dai paesi stessi nel triennio 1954-1956.

Art. 2.

L'importazione di cui all'art. 1 avverrà secondo il regime della licenza ministeriale, in base alle norme che disciplinano le importazioni soggette a tale regime.

Art. 3.

Il Ministero del commercio con l'estero renderà noti, a mezzo comunicato stampa, le modalità ed i termini per la presentazione, da parte degli operatori, delle domande di importazione a valere sul contingente di cui all'art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 settembre 1958

*Il Ministro per il commercio con l'estero*  
COLOMBO

*Il Ministro per gli affari esteri*  
FANFANI

*Il Ministro per le finanze*  
PRETI

*Il Ministro per il tesoro*  
ANDREOTTI

*Il Ministro per la grazia e giustizia*  
GONELLA

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*  
FERRARI-AGGRADI

*Il Ministro per l'industria e per il commercio*  
Bo

(5193)